

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 29 OTTOBRE 2010

1. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. del Calc. GREGORIO Giuseppe **INAMMISSIBILE**

avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2011 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 6 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 5/cdt del 13.7.2010 – Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2010)

2. Ricorso ORVIETANA CALCIO S.R.L. **RESPINTO**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Gianfranco Ciccone seguito gara Orvietana/Perugia del 17.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 20.10.2010)